



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 52 del 13 giugno 2013

OGGETTO: Locatari morosi. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende attivare tutte le procedure ed azioni, anche giudiziarie, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dai vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche in un settore, quello del recupero crediti, che fino ad oggi sembra aver consentito comportamenti non del tutto scrupolosi ed attenti da parte degli uffici interessati.

CONSIDERATO che l'Ufficio Patrimonio, da ultimo nei mesi di aprile/maggio del corrente anno, ha intimato ai locatari di immobili comunali di procedere al saldo di quanto dovuto, evidenziando una situazione non più sostenibile e, coinvolgendo, a sostegno dell'azione intrapresa, anche i responsabili del Servizio Finanziario e degli Affari Generali, al fine di poter efficacemente contrastare il fenomeno della evasione/elusione dei pagamenti da parte di numerosi locatari.

EVIDENZIATO che questo Ente deve agire nei confronti dei locatari di immobili comunali morosi, non essendo assolutamente più procrastinabile l'obiettivo del recupero delle somme dovute dagli stessi e che, allo stato attuale, il ricorso ad incarico a legale di fiducia certamente contribuirebbe, una volta per tutte, a dare impulso alla auspicata svolta nel recupero dei crediti vantati da questo Ente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni di locazione ed oneri condominiali dovuti dai locatari di immobili morosi, giusto elenco in atti;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori oneri provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


